



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Unità Operativa:

SVILUPPO ECONOMICO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO/DONNA E DI ESTETISTA

Allegato \_\_\_\_\_ ) alla deliberazione N. 109 del 22-12-03

1/15

(Dott. Francesco Fontana)



**TITOLO I**  
**(NORME GENERALI)**

**ART. 1**  
**( OGGETTO DEL REGOLAMENTO )**

Il presente regolamento in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 14/02/1963, n° 161, modificata dalla Legge 23/12/70, n°. 1142, dalla legge 4/1/1990, n.1 e dalla Legge Regionale 17/10/1994, n.74, detta la disciplina dell' esercizio, nell' ambito del territorio Comunale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, delle attività di barbiere - parrucchiere uomo donna, e/o di estetista.

L' esercizio di tali attività è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione valida per l' intestatario e per i locali in essa indicati.

**ART. 2**  
**( REQUISITI GENERALI PER L' ACCESSO ALL' ATTIVITA' )**

L' esercizio della attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna o per l' attività di estetista può essere svolta solo in presenza dei seguenti requisiti:

1. Possesso da parte dell' impresa dei requisiti previsti dalla legge 443/85, certificati dalla Commissione Provinciale per l' Artigianato; Per le Imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 443/85, l' Ufficio Comunale preposto al rilascio della autorizzazione, deve accertare la regolare costituzione della Società e della avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio.
2. Possesso dei requisiti urbanistici dei locali, ai sensi delle disposizioni vigenti, accertati dal competente Ufficio Urbanistica;
3. Possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché relativamente ai procedimenti tecnici usati in dette attività, accertati dal competente servizio della A.S.L.;

4. Possesso della qualificazione professionale, accertata dalla Commissione Provinciale dell' Artigianato, come segue:

4.1 Nel caso di impresa individuale: relativamente al richiedente l' autorizzazione;

4.2 Nel caso di società:

4.2.1 quando si tratti di Impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 443/85:

4.2.1.1 Relativamente alla maggioranza dei soci per impresa esercente l' attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna;

4.2.1.2 Relativamente alla maggioranza dei soci che esercitano professionalmente l' attività, per Impresa esercente l' attività di estetica;

4.2.2 quando si tratti di impresa diversa da quelle previste dalla legge 443/85:

4.2.2.1 Relativamente alla persona che assume la Direzione della azienda, per impresa che esercita l' attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna;

4.2.2.2 Relativamente alla persona che assume la Direzione della azienda e tutti i soci che esercitano professionalmente l' attività, per di impresa esercente l' attività di estetica.

5. Del rispetto della normativa antimafia ;

6. Del rispetto dei parametri previsti dai successivi art. 5 e 7 in quanto applicabili;

L' attività di estetista può essere svolta anche unitamente alla attività di barbiere - parrucchiere uomo e/o donna, in forma distinta di imprese individuali esercitate nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell' art. 3 della legge 8/8/1985 n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l' esercizio delle rispettive attività.

**ART. 3**  
**( ZONE )**

Ai fini del presente Regolamento, il territorio Comunale è diviso nelle seguenti zone:-----

**ZONA 1: "BIBBIENA - BIBBIENA STAZIONE "**

**ZONA 2: "SOCI"**

**ZONA 3: "PARTINA"**

**ZONA 4: "SERRAVALLE"**

così come delimitate nella planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera a)

**TITOLO II**  
**(BARBIERI - PARRUCCHIERI UOMO/DONNA)**

**Art. 4**  
**( TIPO DI ATTIVITA' )**

Trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente: taglio della barba, dei capelli, esecuzione di acconciature, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche, ogni altro servizio complementare al trattamento dei capelli e della barba;

I titolari della relativa autorizzazione possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

**ART.5**  
**( PARAMETRI )**

Per il rilascio di nuove autorizzazioni, in ogni zona, dovrà essere rispettato il quorum e la distanza minima prevista dal presente articolo:

- ZONA 1: "BIBBIENA - BIBBIENA STAZIONE ":
- un esercizio ogni 375 abitanti e metri 50 di distanza tra esercizio ed esercizio (tale distanza non si applica nel centro storico di Bibbiena);
- ZONA 2: "SOCI":
- un esercizio ogni 375 abitanti e metri 50 di distanza tra esercizio ed esercizio;
- ZONA 3: "PARTINA":
- un esercizio ogni 450 abitanti e metri 50 di distanza tra esercizio ed esercizio;
- ZONA 4: "SERRAVALLE"
- un esercizio ogni 450 abitanti e metri 50 di distanza tra esercizio ed esercizio;

La popolazione di una zona sarà certificata di volta in volta dall' Ufficio Anagrafe del Comune.

Il quorum sarà considerato raggiunto anche quando, assegnate le autorizzazioni per unità intera, la rimanente frazione di tale unità risulterà superiore al 70% con arrotondamento all' unità intera;

La distanza è misurata seguendo il percorso più breve tra esercizio ed esercizio ed in linea retta.

Tali misurazioni vengono effettuate dall' Ufficio competente, in modo informatico, utilizzando le planimetrie in dotazione al Comune.

**TITOLO III  
(ESTETISTI)**

**ART. 6  
(TIPO DI ATTIVITA')**

Trattasi di attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge n. 713/86.

Sono escluse dalla attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

**ART.7  
(PARAMETRI)**

Per il rilascio di nuove autorizzazioni, in ogni zona, dovrà essere rispettato il quorum e la distanza minima prevista dal presente articolo:

ZONA 1: "BIBBIENA - BIBBIENA STAZIONE ":

un esercizio ogni 1200 abitanti e metri 50 di distanza tra esercizio ed esercizio (tale distanza non si applica nel centro storico di Bibbiena);

ZONA 2: "SOCI":

un esercizio ogni 1200 abitanti e metri 50 di distanza tra esercizio ed esercizio;

ZONA 3: "PARTINA":

un esercizio ogni 1450 abitanti e metri 50 di distanza tra esercizio ed esercizio;

ZONA 4: "SERRAVALLE"

un esercizio ogni 1450 abitanti e metri 50 di distanza tra esercizio ed esercizio;

La popolazione di una zona sarà certificata di volta in volta dall' Ufficio Anagrafe del Comune.

Il quorum sarà considerato raggiunto anche quando, assegnate le autorizzazioni per unità intera, la rimanente frazione di tale unità risulterà superiore al 70% con arrotondamento all' unità intera;

La distanza è misurata seguendo il percorso più breve tra esercizio ed esercizio ed in linea retta.

Tali misurazioni vengono effettuate dall' Ufficio competente, in modo informatico, utilizzando le planimetrie in dotazione al Comune.

#### **ART. 8** **( ATTIVITÀ DI VENDITA )**

Così come previsto dall' art. 7, comma 1, della L. 4/1/90, n. 1, le sole Imprese artigiane esercenti l' attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine di continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/03/1998, n. 114.



**TITOLO IV**  
**(AUTORIZZAZIONI)**

**ART. 9**  
**( DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE )**

Coloro che intendono aprire un nuovo negozio, una volta ottenuto il nulla osta di cui al successivo art. 10, o trasferire la propria attività in altri locali rivolgono al Comune domanda di autorizzazione, in competente bollo, per il tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive, avente sede presso la Comunità Montana del Casentino, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, specifica dichiarazione relativa al possesso della qualificazione professionale e l' esatta ubicazione dell' esercizio.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) la planimetria della zona in cui sono ubicati i locali, estratta dalla cartografia del P.R.G. del Comune di Bibbiena con evidenziato il locale prescelto;
- b) I documenti richiesti dal suddetto S.U.A.P.;

**ART 10**  
**( BANDO E DOMANDE CONCORRENTI )**

Entro il 28 febbraio di ogni anno, mediante avviso pubblico, sarà portato a conoscenza della popolazione il numero delle autorizzazioni rilasciabili nel corso dell' anno tenendo conto della popolazione al 31 dicembre dell' anno precedente.

Qualora, nei termini previsti dall'avviso di cui sopra, saranno pervenute più domande per la stessa zona e tipologia di esercizio, l'assegnazione sarà effettuata per sorteggio pubblico al quale saranno invitati, oltre a coloro che hanno presentato domanda, i componenti della Commissione di cui al successivo articolo 16;

In base al risultato del sorteggio di cui al comma precedente, il Comune rilascerà un nulla osta per l' inoltro della domanda di cui al precedente art. 9;

**ART. 11**  
**( RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE )**

Il Comune rilascia l' autorizzazione una volta verificato il possesso dei requisiti previsti dall' art. 2 del presente Regolamento.

L' autorizzazione deve essere esposta, in modo ben visibile, all' interno del locale in cui si esercita l' attività.

**ART. 12**  
**( INIZIO ATTIVITA' )**

Il titolare dell' autorizzazione ha l' obbligo di iniziare l' attività entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell' autorizzazione unica del S.U.A.P..

L' inizio di attività dovrà essere comunicato al Comune.

Su richiesta motivata il Comune può prorogare per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, la data d' inizio dell' attività.

Trascorsi i termini assegnati, l' autorizzazione deve essere revocata.

**ART.13**  
**( TRASFERIMENTI )**

L' impresa non può trasferire la sede del suo esercizio senza la preventiva autorizzazione.

La domanda di trasferimento dovrà essere prodotta, dal titolare, allo Sportello Unico per le attività produttive, avente sede presso la Comunità Montana del Casentino, conformemente a quanto disposto dal precedente art. 9;

Le domande di trasferimento hanno la priorità rispetto alle domande di nuova autorizzazione.

E' sempre concesso il trasferimento di un esercizio una volta accertato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punti 2, 3 e 6 relativamente alla distanza minima prescritta.

Su parere conforme della Commissione di cui al successivo art. 16, si può derogare dalle distanze previste agli artt. 5 e 7, nonché dalle norme di cui al precedente comma, in presenza di richieste motivate da sfratto o per altre cause che verranno valutate volta per volta.

#### **ART.14**

#### **( NON TRASFERIBILITÀ DELL' AUTORIZZAZIONE - SUBINGRESSO )**

Le autorizzazioni non sono commerciabili.

Chiunque rilevi un esercizio già in attività dovrà richiedere una nuova autorizzazione la quale sarà rilasciata prescindendo dall' accertamento dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 6 dell' art. 2.

Sarà comunque eseguito l' accertamento di cui al punto 3) dell' art. 2, quando il nuovo titolare abbia modificato in tutto o in parte i locali e/o le attrezzature e le suppellettili dell' esercizio.

In caso di morte del titolare dell' impresa intestatario della autorizzazione, l' impresa stessa può continuare l' esercizio dell' attività per un periodo non superiore ai 5 anni, in analogia a quanto disposto dall' art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443.

La gestione può essere assunta direttamente dal coniuge ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, sempre che il lavoro venga svolto con l' impiego di personale professionalmente qualificato.

Nella richiesta di assunzione della gestione da parte degli eredi o di chi per essi, da rivolgersi alla Commissione Provinciale per l' Artigianato e allo Sportello Unico per le

attività produttive, dovrà essere indicato anche il nome della persona o delle persone che lavoreranno materialmente nella Azienda con la relativa qualifica professionale regolarmente documentata.

## **ART. 15**

### **( CONTENZIOSO )**

Contro i provvedimenti con i quali il Comune nega l' autorizzazione all' esercizio di una attività tra quelle disciplinate dal Presente Regolamento, l' interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, può proporre ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di ricevimento del diniego, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data stessa.

**TITOLO V**  
**(COMMISSIONE COMUNALE)**

**ART. 16**  
**( COMMISSIONE COMUNALE )**

Per gli adempimenti di cui alla legge 10/02/1963, n. 163, modificata dalla legge 23/12/197070, n. 1142, nonché del presente regolamento, su nomina della Giunta Comunale è istituita apposita commissione comunale costituita come segue:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- Tre rappresentanti della categoria artigianale;
- Tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. più rappresentative;
- Funzionario medico nominato dalla competente U.S.L.;
- Comandante Polizia Municipale;
- Un rappresentante nominato dalla Commissione Provinciale per l' artigianato, o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;

Per gli adempimenti di cui alla legge 4/1/90, n.1 e della legge Regionale 17/10/94, n.74, nonché del presente regolamento, la commissione di cui sopra, sempre su nomina della Giunta Comunale, è integrata da:

- Due imprenditori della categoria di estetista designati dalle Organizzazioni Provinciali più rappresentative a livello Regionale.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate dal Funzionario responsabile del servizio o in caso di suo impedimento o impossibilità da altro funzionario incaricato dal Sindaco.

La Commissione resta in carica quattro anni, decorrenti dal giorno di esecutività della delibera di nomina, è convocata con avviso scritto contenente gli argomenti all'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta.

La Commissione delibera con la metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Competono alla Commissione i seguenti pareri obbligatori ma non vincolanti:

1. sulle norme del Regolamento Comunale e sulle modifiche da apportare;
2. sulle richieste di deroga previste dall' art. 13 del Regolamento;

Il Comune potrà richiedere, inoltre, il parere della suddetta Commissione ogni volta che sorgano questioni inerenti la materia disciplinata.

**TITOLO VI**  
**(SANZIONI)**

**ART: 17**  
**( SOSPENSIONE E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE )**

L' autorizzazione deve essere sospesa quando vengano meno i requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti, In tal caso possono essere concessi al titolare un massimo di dodici mesi, non prorogabili, per l' adeguamento.

L' autorizzazione viene revocata quando:

1. L' attività viene interrotta per un periodo superiore a tre mesi in assenza di fondati motivi;
2. Quando viene meno il requisito professionale di cui al precedente art. 2 punto 4;
3. Quando, scaduto il termine per gli adeguamenti richiesti, questi non siano stati eseguiti.

La sospensione e la revoca viene disposta con provvedimento del Comune.

**ART. 18**  
**( SANZIONI )**

L' esercizio dell' attività di estetista, senza il possesso dei requisiti professionali e/o senza autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle vigenti leggi in materia (legge regionale 17/10/1994, n. 74 e dalla legge 04/01/1990, n. 1).

Il Comune ordina la cessazione immediata delle attività quando queste vengono esercitate senza la relativa autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l' Artigianato e agli Uffici Provinciali della Guardia di Finanza, dell' IVA, delle Imposte Dirette, Dell' Ispettorato del Lavoro, Dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Qualora l' ordine non venga eseguito, il Comune dispone la esecuzione forzata a spese dell' inadempiente.

**TITOLO VII**  
**(NORME FINALI)**

**ART: 19**  
**( TARIFFE ED ORARI )**

Gli esercizi che svolgono attività disciplinate con il presente Regolamento devono rispettare l' orario di apertura e chiusura stabilito dal Sindaco, sentite le proposte formulate dalle OO.SS. di categoria.

**ART. 20**  
**( VIGILANZA )**

Gli organi di vigilanza sono incaricati di fare rispettare le disposizioni del presente Regolamento. A tale scopo possono accedere in qualsiasi momento in tutti i locali dell' esercizio.

**ART: 21**  
**( NORMA TRANSITORIA )**

I titolari delle autorizzazioni rilasciate precedentemente all' entrata in vigore del regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 12/06/1997, e che non hanno ancora provveduto a richiedere la nuova autorizzazione, prevista da tale regolamento, di barbiere - parrucchiere per uomo e donna, continuano ad esercitare esclusivamente l' attività indicata nell' autorizzazione in loro possesso.

I titolari di dette autorizzazioni conservano il diritto di richiedere in ogni momento, la trasformazione delle stesse in autorizzazioni per uomo/donna presentando l' attestato di qualifica professionale conseguita nei modi previsti dalla legislazione vigente.


Tale facoltà è concessa anche all' eventuale subentrante nell' attività.



**ART. 22**  
**( VALIDITÀ ENTRATA IN VIGORE )**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01 febbraio 2004;

Con l' entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto ed incompatibili con le presenti norme.



SERRAVALLE

SERRAVALLE

PARTINA

PARTINA

SOCI

SOCI

BIBBIENA

BIBBIENA